



# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca  
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 17 settembre 2020

AUTORIZZAZIONE N. 133/2020

Soc. BETONVALTELLINA s.r.l., P.IVA 0086078147, con sede legale in Tirano, Via S. Giuseppe snc e insediamento produttivo in Teglio (SO), località "Roncasc".

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Teglio (SO), loc. "Roncasc".

Art. 208 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

- *Rinnovo autorizzazione* -

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la ditta T.M.C. s.r.l., con sede legale e insediamento produttivo in Teglio (SO), località "Roncasc" era titolare dell'autorizzazione n. 251/10 del 29 novembre 2010 relativa all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Teglio (SO), loc. "Roncasc";

CONSIDERATO che il sito in trattazione :

- é collocato in area ricompresa all'interno del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 2040034 "Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca" e che la Ditta aveva richiesto ed ottenuto dal Direttore del Parco delle Orobie Valtellinesi, con Decreto n. 26/10 del 26.7.2010, la valutazione d'incidenza positiva, ovvero assenza di impossibilità di arrecare significative incidenze negative sull'integrità del SIC citato;

- a seguito di richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, la Ditta aveva ottenuto dalla Provincia di Sondrio, con Provvedimento n. 194/10 del 15.9.2010, il non assoggettamento alle procedure di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATA la cessione in affitto del ramo d'azienda relativo alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi dalla Ditta T.M.C. s.r.l. alla Soc. BETONVALTELLINA s.r.l. di Tirano (SO) e la conseguenti richieste alla Provincia, con note prot. n. 1765 del 23.1.2012 e prot. n. 3434 dell'8.2.2012 di volturare le autorizzazioni già in capo alla prima Ditta per le operazioni attinenti al recupero dei rifiuti ed alle emissioni in atmosfera;

RISCONTRATO pertanto che le autorizzazioni che dovevano essere volturate in capo alla Soc. BETONVALTELLINA s.r.l. risultavano essere le seguenti, già in capo alla Ditta T.M.C. s.r.l. nell'insediamento in loc. "Roncasc" nel Comune di Teglio:

- n. 251/2010 del 29 novembre 2010, relativa all'esercizio di operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- n. 83/10 del 13 maggio 2010, relativa alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



VISTA l'autorizzazione di volturazione rilasciata dalla Provincia di Sondrio con atto n. 52/2012 del 20.2.2012 nella quale si prescriveva che la Società subentrante:

1. procedesse alla sottoscrizione della fidejussione in favore della Provincia di Sondrio;
2. comunicasse tassativamente entro il 15 ottobre di ogni anno, in considerazione del fatto che il ramo d'azienda della Ditta cedente era stato concesso in affitto per il periodo di un anno, tacitamente prorogato di anno in anno, ai fini della prosecuzione del contratto di affitto in essere a pena del decadimento delle autorizzazioni in questione;

CONSIDERATO che il più recente contratto di affitto è stato trasmesso dalla Società in data 3 ottobre 2019;

CONSIDERATO altresì che il presente atto conserverà la sua validità a condizione che entro il 15 ottobre di ogni anno pervenga alla Provincia il contratto di affitto di cui ai punti precedenti.

PRESO ATTO che nella richiesta di rinnovo dell'autorizzazione pervenuta dalla Soc. BETONVALTELLINA s.r.l. in data 30.4.2020 si dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto già in precedenza autorizzato;

RISCONTRATO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A;
- le caratteristiche delle emissioni in atmosfera sono quelle di cui all'Allegato B che costituisce, con il precedente Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la Società deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 79.304,37 ed è relativo a:
  - Messa in Riserva di 2.090 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 36.913,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto -Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
  - Recupero di un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (per 24.000 t/anno) con potenzialità sino a 40.000 t/anno pari a € 42.390,77;
- la valutazione al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione è favorevole;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- le D.G.R. 1.10.2001 n. 6281 - 25.1.2002 n. 7851 - 21.6.2002 n. 9497;



## AUTORIZZA

la Ditta BETONVALTELLINA s.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Tirano (SO) Via S.Giuseppe snc e insediamento produttivo in Teglio (SO), località "Roncasc", a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde ai sensi delle dd.g.r. n. 6281/01, n. 7851/02 e n. 9497/02 e per gli effetti degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, come meglio descritte nell'Allegato A alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. viene stabilita la durata di 10 anni della presente autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti e pertanto sino al 7 settembre 2030; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. - le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste nell'Allegato A "Rifiuti";  
- le emissioni in atmosfera sono regolamentate dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera";
- c. l'importo della garanzia fidejussoria che la Società deve prestare a favore della Provincia di Sondrio è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione degli importi fissati dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 79.304,37 ed è relativo a:  
Messa in Riserva di 2.090 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 36.913,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto -Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);  
Recupero di un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (per 24.000 t/anno) con potenzialità sino a 40.000 t/anno pari a € 42.390,77;  
La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;
- d. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c., entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla d.g.r. 19.11.2004 n. VII/19461, comporta la revoca del provvedimento come previsto dalla stessa delibera;
- e. devono essere rispettate tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni;
- f. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui alla lettera c.;
- g. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;



- h. di comunicare tassativamente entro il 15 ottobre di ogni anno, in considerazione del fatto che il ramo d'azienda della Ditta cedente é stato concesso in affitto per il periodo di un anno, tacitamente prorogato di anno in anno, ai fini della prosecuzione del contratto di affitto in essere a pena del decadimento delle autorizzazioni in questione;
- i. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;
- j. ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;
- k. dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998 e s.m.i., sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;
- l. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- m. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- n. il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Teglio ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Sondrio;

Tutte le prescrizioni sopraddette, comprese quelle indicate negli Allegati "A" e "B", anche relative alle emissioni in atmosfera, devono intendersi relative alle sole parti dell'insediamento inerenti alle attività di operazioni di Recupero e Messa in Riserva dei rifiuti attuate dalla Società BETONVALTELLINA s.r.l. a seguito del contratto di affitto del ramo d'azienda relativo al complesso di beni organizzati per l'esercizio delle operazioni di Recupero e Messa in Riserva di rifiuti speciali afferenti alla Soc. T.M.C. s.r.l.;

Permangono invariate tutte le prescrizioni di cui al provvedimento A.U.A. n. 259/14 dell'29.9.2014 già relativo alle operazioni non ricomprese nella gestione dei rifiuti.

Sondrio, ... settembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

*Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.*

## ALLEGATO A

Ditta: BETONVALTELLINA s.r.l.  
Sede legale: Tirano (SO), Via S.Giuseppe snc  
Ubicazione impianto: Teglio (SO), località "Roncasc"

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 l'impianto occupa una superficie di 3.450 mq, di cui 1.132 mq di area pavimentata censita, al NCTR del Comune di Teglio (SO) al Foglio n. 90, mappali nn. 16 (p.) 17 (p.), 119 (p.), 152 (p.), 153 (p.) e 154 (p.) ed è di proprietà;
- 1.2 la suddetta area ricade in parte in zona "L I - Lavorazione inerti", in parte in zona "E1 agricola, in parte in zona "E1/R agricola di rispetto stradale" e in parte in zona "IT Impianti tecnologici" così come rilevato dal Certificato di Destinazione Urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Teglio (SO);
- 1.3 vengono effettuate operazioni di:
- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
  - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali con i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali sono i seguenti:

zona	Operaz.	superficie [m <sup>2</sup> ]	volume [m <sup>3</sup> ]	quantità [t]	rifiuti trattati/stoccati	modalità di stoccaggio
1	R13	747	2.090	2.974	010102 010408 010409 010410 010412 010413 101311 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170802 170904	in cumuli su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
2	R5	169			010102 010408 010409 010410 010412 010413 101311 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170802 170904	in cumuli su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
3	deposito temporaneo decadenti dalla cernita	23			rifiuti decadenti dalla cernita ex art. 183, c.1, m)	in container su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
4	MPS	843			MPS	in cumuli su pavimentazione permeabile

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di Recupero e Messa in Riserva risulta dalla seguente tabella:

Operazione	valori
messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi	V = 2.090 m <sup>3</sup>
recupero R5	Q = 24.000 t/anno

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	x	x
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
010409	Scarti di sabbia e argilla	x	x
010410	Polveri e residui affini diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407* e 010411*	x	x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	x	x
170101	Cemento	x	x
170102	Mattoni	x	x
170103	Mattonelle e ceramica	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 07 01	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x

## 2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;
- 2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza

prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna.

**ALLEGATO TECNICO EMISSIONI**

<b>DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO</b>	
<i>Ragione sociale</i>	<b>BETONVALTELLINA s.r.l.</b>
<i>Sede legale</i>	<b>Tirano, Via S.Giuseppe n. 41</b>
<i>Sede insediamento produttivo</i>	<b>Località Roncasc, snc 23036 TEGLIO (SO)</b>
<i>P. IVA.</i>	<b>0086078147</b>
<i>Telefono</i>	<b>0342-569995</b>
<i>Fax</i>	<b>0342-488438</b>
<i>E-Mail</i>	<b>betonvaltellina@legalmail.it</b>
<i>Responsabile legale</i>	<b>Sig. Daniele Nemesi</b>
<i>Responsabile tecnico</i>	<b>Sig. Daniele Nemesi</b>
<i>Settore di appartenenza</i>	<b>Lavori edili, stradali. Acquedotti, fognature, opere di sistemazione idraulica e forestale, opere speciali in cemento armato.</b>
<i>Codice ATECO</i>	<b>467329</b>
<i>Iscrizione CCIAA</i>	<b>n. 00860780147 del 31/03/2006 Provincia di Sondrio REA: SO-64983</b>
<i>Attività specifica</i>	<b>Impianto di betonaggio e trattamento inerti</b>
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno - ore/g.</i>	<b>220 giorni/anno – 8 ore/giorno</b>
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	<b>LI Lavorazione Inerti – IT Impianti Tecnologici</b>
<i>Superficie totale coperta</i>	<b>600 mq (impianto betonaggio + deposito inerti)</b>
<i>Dipendenti previsti</i>	
<i>Certificazione ambientale</i>	<b>nessuna</b>

**A - ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI**  
**Emissioni diffuse**

**FASI LAVORATIVE**

- Raccolta presso attività produttive
- Trasporto presso l'impianto
- Stoccaggio per tipologie omogenee di rifiuti
- Cernita e/o trattamento di selezione
- Trasporto dei rifiuti verso i centri di smaltimento o di recupero autorizzati

**Materie prime/prodotti/cicli tecnologici**

<b>MATERIE PRIME</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua (indicativa)</b>	<b>Stato fisico</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armati e non, traverse e traversoni ferroviari, pali in cls armato da linee ferroviarie telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti di asfalto privi di amianto	4.000 t /anno	solido polverulento	cumuli
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	7.000 t/anno	solido	cumuli
Conglomerato bituminoso(asfalto fresato/scavato)	2.000 t/anno	solido	cumuli
Fanghi costituiti da inerti	2.000 t/anno	solido	cumuli

*Tutte le materie prime devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.*

<b>PRODOTTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua (indicativa)</b>	<b>Stato fisico</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>
Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate	4.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate	7.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Materie prime secondarie per l'edilizia	2.000 t/anno	solido polverulento	cumuli

<b>ELENCO CICLI TECNOLOGICI</b>	
<b>Ciclo tecnologico</b>	<b>Apparecchiature utilizzate</b>
Movimentazione inerti	Pale meccaniche, autocarri, escavatore
Frantumazione materiali inerti	Frantoio mobile, escavatore, pala caricatrice

**EMISSIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Emissioni diffuse

***Contenimento delle emissioni diffuse: prescrizioni e modalità operative contenute nel paragrafo di riferimento***

## B - PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Punti di emissione: E1 - E2 - E3

### APPARECCHIATURE UTILIZZATE

- Tramoggia di carico e sistema di pesatura installato alla base della tramoggia stessa
- Nastro trasportatore che trasferisce inerti direttamente alla betoniera
- Coclea che realizza il trasferimento del cemento dal silo stesso ad un apposito sistema di pesata e dosaggio. Il dosatore è chiuso sul fondo da una valvola a comando elettropneumatico. L'apertura di questa valvola garantisce l'immissione del cemento dosato nella coclea inclinata che lo trasferisce in sommità per lo scarico in autobetoniera
- Gruppo di dosaggio dell'acqua costituito essenzialmente da: una pompa dosatrice; un contatore volumetrico.
- Dosatore volumetrico per additivi

### MATERIE PRIME/PRODOTTI

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Sabbie granulometria 0-8 mm	22.000 t	solido	vasche
Graniglie granulometria 12-25 mm	18.000 t	solido	
Cemento	6.000 t	solido polverulento	silos
Acqua	non determinabile	liquido	--
Additivi (fluidificante)	10.000 litri	liquido	cisterne

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Calcestruzzo	50.000 t	solido	carico diretto in autobetoniere

### EMISSIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

**Emissione E1** – Carico autobetoniere

**Emissione E2** – Silos cemento

**Emissione E3** – Pesa cemento

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - <b>E1</b> - Emissione autorizzata	
Provenienza	Dosaggio materie prime in autobetoniere
Portata dell'aeriforme	800 m <sup>3</sup> /h
Perdita di carico	0,10 m
Potenza installata	11 kW
Durata della emissione	5 h/giorno; 5 gg/settimana
Frequenza della emissione nelle 24 h	discontinua
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	4,00 m
Dimensioni del camino	0,40 x 0,20 m
Materiale di costruzione del camino	lamiera zincata
INQUINANTI - limiti	<b>vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</b>
Impianto di abbattimento	depolveratore a secco conforme

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - <b>E2</b> - Emissione autorizzata	
Provenienza	n. 2 Silos per lo stoccaggio del cemento
Portata dell'aeriforme	1.200 m <sup>3</sup> /h
Perdita di carico	90 mm H <sub>2</sub> O
Potenza installata	5 kW
Durata della emissione	1 h/settimana
Frequenza della emissione h	saltuaria
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	15,00 m
Dimensioni del camino	diametro 0,25 m
Materiale di costruzione del camino	lamiera zincata
INQUINANTI - limiti	<b>vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</b>
Impianto di abbattimento	depolveratore a secco conforme

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E3 - Emissione autorizzata	
Provenienza	Tramoggia pesatrice cemento
Portata dell'aeriforme	1.440 m <sup>3</sup> /h
Perdita di carico	0,15 m
Potenza installata	11 kW
Durata della emissione	1 h/settimana
Frequenza della emissione h	saltuaria
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	4,00 m
Dimensioni del camino	diametro 0,30 m
Materiale di costruzione del camino	acciaio
INQUINANTI - limiti	<b>vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</b>
Impianto di abbattimento	depolveratore a maniche conforme

#### **TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI**

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti (1)	Schede impianti di abbattimento previsti:
- Scarico/carico materie prime - Stoccaggio - Trasferimento - Impasto - Molatura	Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
	Silice libera cristallina (2)	3 mg/Nm <sup>3</sup>	

#### Note:

(1) i limiti si intendono rispettati qualora le emissioni siano dotate di idoneo impianto di abbattimento, conforme alle Schede di cui alla DGR n° 7/13943 del 01/08/2003 "*Migliori tecnologie disponibili*" e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'impianto di abbattimento sia mantenuto in efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore con manutenzioni regolarmente annotate su apposito registro.

(2) inquinante da ricercare qualora la silice sia presente nelle materie prime impiegate, anche a monte del processo in esame. Valore da ricomprendersi nel limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> delle polveri totali.

## **CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE: PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE**

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

*Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.*

### **Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.**

1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
2. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
  - a) punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
  - b) sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
  - c) attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
  - d) canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
  - e) convogliatori aspiranti.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
5. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
6. Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

### **Stoccaggio di materiali polverulenti.**

7. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
  - a) In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
  - b) In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
  - c) Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

### **Trattamento e produzione di materiali polverulenti**

8. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
9. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
10. In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

## IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 “**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**”.

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

<b>TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)</b>	
<b>SILOS</b>	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
<b>CONDENSATORI</b>	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
<b>BIOFILTRI</b>	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
<b>ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI</b>	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
<b>ROTOCONCENTRATORI</b>	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
<b>IMPIANTI A COALESCENZA</b>	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
<b>PRECIPITATORI ELETTROSTATICI</b>	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
<b>COMBUSTORI</b>	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
<b>DEPOLVERATORI A SECCO</b>	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
<b>ABBATTITORI AD UMIDO</b>	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269 comma 14 e dall'art. 272 commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/06.

1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**1.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio

**1.2.** Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

**1.3.** Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

### **STOCCAGGIO MATERIE PRIME**

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

## **CRITERI DI MANUTENZIONE**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4.** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5.** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6.** controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7.** Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione

## **MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME**

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difforni rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

## **MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 1.8.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"

**1.9.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **METODOLOGIA ANALITICA**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 1.10.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 1.11.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 1.12.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 1.13.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  od in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ ;
  - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg/Nm}^3\text{S}$  od in  $\text{mg/Nm}^3\text{T}$ ;
  - Temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **MOLESTIE OLFATTIVE**

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

## **SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06, intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

## **IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (elenco impianti ed attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili".

I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.

Gli impianti di soccorso e di emergenza non sono soggetti a controllo analitico delle emissioni.